



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 – 26 OTTOBRE 2020

Riunione del giorno 21 ottobre 2020

**16.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Michele TONTINI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi *Presidente*
- Avv. Antonio Amato *Vice Presidente*
- Avv. Andrea Ordine *Componente estensore*

nel procedimento disciplinare a carico di

MICHELE TONTINI, per aver, **in violazione dei principi informativi di lealtà e probità, ex art. 16 Statuto, artt. 2 e 19 RAT, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt.1, 74 e 78 Reg. Giur.**, pubblicato, nel corso di una conversazione sul social network WhatsApp, frasi gravemente offensive e lesive all'onore ed al decoro del tesserato Sig. Tommaso Piccininni nella sua qualità di Responsabile Territoriale degli Ufficiali di Gara presso il Comitato Territoriale Romagna Uno. Si contestano le aggravanti di cui alle lettere D e F dell'art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 28.06.2020, inviato al Settore Giustizia della Federazione dal Responsabile Territoriale degli Ufficiali di Gara presso il CT Romagna 1, sig. Tommaso Piccininni, a mezzo del quale veniva segnalata la condotta antiregolamentare ascrivibile al tesserato sig. Michele Tontini. Detto esposto, infatti, faceva riferimento ad una conversazione WhatsApp del 26.10.20, avvenuta nella chat "Gruppo Parallelo Romagna 1", nel contesto della quale il Tontini si era reso protagonista e autore di messaggi audio gravemente ingiuriosi nei confronti dell'esponente, inseriti nella chat e quindi partecipati a tutti i soggetti inclusi nella stessa (arbitri, osservatori e/o



collaboratori del settore). L'esposto di cui sopra veniva quindi acquisito dalla Procura Federale unitamente allo screenshot e quindi al contenuto della messaggistica.

Avviate le opportune indagini, il Tontini faceva pervenire alla Procura una memoria difensiva a mezzo della quale, pur riconoscendo la paternità dei messaggi audio, ne contestava la rilevanza disciplinare, asserendo che la chat non era pubblica, ma limitata a poche persone, che la conversazione non riguardava l'attività sportiva ma aveva finalità intrattenitive e infine che le frasi ritenute lesive non erano riconducibili alla Federazione, bensì all'esclusiva persona del Piccininni.

Ritenute confessorie e comunque infondate ed inconferenti tali deduzioni difensive, la Procura formalizzava il deferimento dell'incolpato dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza, per il giorno 21 ottobre 2020.

A detta udienza interveniva da remoto il rappresentante della Procura Avv. E. Spighetti il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione a carico del medesimo; nessuna compariva per il sig. Tontini.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato, ritiene il Tribunale che le argomentazioni e le conclusioni della procura debbano essere interamente condivise.

Non essendovi dubbi sulla paternità dei messaggi e dunque sulla riferibilità degli stessi all'odierno incolpato, il Tribunale è chiamato a valutare se le frasi in esame, per il loro contesto, per la forma e nella sostanza possano ritenersi *“gravemente offensive e lesive all'onore ed al decoro del tesserato Sig. Tommaso Piccininni”*.

Quanto al contesto, le eccezioni sollevate dall'incolpato sulla natura privata delle chat inserite su WhatsApp non appare condivisibile, specie se si considera – nel caso concreto - il non esiguo numero dei soggetti partecipanti al “Gruppo Parallelo Romagna 1” e l'appartenenza di tutti questi ad uno specifico settore federale.

Quanto alla portata offensiva delle frasi ascrivibili all'incolpato, non vi è dubbio che le parole ed i concetti espressi dal Tontini non possano trovare giustificazione alcuna, a



prescindere dal carattere goliardico o meno ravvisabile nella chat e che inoltre siano oggettivamente gravi e inescusabili.

Peraltro – superando in tal modo le residue eccezioni difensive dell’inculpato – il soggetto passivo delle invettive riveste la qualifica Federale di Responsabile Territoriale degli Ufficiali di Gara presso il CT Romagna 1, qualifica questa ben nota sia al Tontini, che ne invoca le dimissioni, che a tutti gli altri partecipanti alla chat; il che avalla ulteriormente la legittimità di quanto contestato dalla Procura e comprova la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 102 lett. F Reg. Giur.

Accertata dunque la responsabilità dell’inculpato e la rilevanza disciplinare della condotta a lui contestata, il Tribunale ritiene congrua – e pertanto applica – la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del tesserato Michele Tontini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei).

Roma, 21/10/2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 26 ottobre 2020